

Comunicazione e giustizia - Cod.: P24032
Sede e data del corso: Scandicci, Villa di Castel Pulci
15 maggio 2024 (apertura lavori ore 15.00) - 17 maggio 2024 (chiusura lavori ore 13.00)

15 maggio 2024, h. 16.30 - Dialogo a due voci: Tecniche di motivazione dei provvedimenti
(cons. Alessio Scarcella)

<p><i>Sommario:</i> 1. Brevi note sulla motivazione del provvedimento penale. - i) Concisione. - ii) Comprensibilità. - iii) Criteri uniformi di redazione ed impostazione. - iv) Considerazione delle esigenze imposte dalla successiva (eventuale) fase del procedimento o grado del giudizio. - 2. Tecniche di motivazione della sentenza di primo grado. - 3. Contenuto della motivazione della sentenza di I° grado. - 4. Esposizione dei fatti accertati dai quali dipende l'applicazione di norme processuali. Le questioni processuali. - 5. Esposizione dei fatti e delle circostanze accertati che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica ed esposizione dei risultati acquisiti, dei criteri di valutazione della prova adottati e delle ragioni per le quali il giudice non ritiene attendibili le prove contrarie. - 6. Punibilità, determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'art. 533, e della misura di sicurezza. Il trattamento sanzionatorio. - 7. Responsabilità civile derivante dal reato (art. 546, comma 1, lettera e), n. 3, c.p.p.). - 8. Tecniche di motivazione della sentenza di appello. - i) Indicazione dell'imputazione. - ii) Sentenza di primo grado. - iii) Motivi di appello. - iv) Specifiche risposte ai singoli motivi. - v) Eventuali interventi d'ufficio del giudice d'appello ex art. 129 c.p.p. o 597, comma 5 c.p.p. - 9. Breve sintesi giurisprudenziale sul vizio di motivazione. - 10. La c.d. motivazione o sentenza "suicida".</p>

1. Brevi note sulla motivazione del provvedimento penale.

L'art. 111, co. 6, Cost. stabilisce espressamente che «*Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati*». Per il processo penale, per quanto qui di interesse, l'art. 125, co. 3, c.p.p. statuisce espressamente che «*Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge*».

A sua volta l'art. 2, D.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 (recante *Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della L. 25 luglio 2005, n. 150*) prevede espressamente alla lett. I) che costituisce illecito disciplinare del magistrato nell'esercizio delle funzioni «*l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge*».

Come evidenziato dalla dottrina (BRICCHETTI, *Il modello di motivazione della sentenza di merito e il più rigoroso regime della specificità e della inammissibilità dell'atto di impugnazione*, in G. Canzio – R. Bricchetti (a cura di), *Le impugnazioni penali*, Giuffrè, 2019), cui si richiama integralmente il presente scritto, carattere fondamentale della giurisdizione, la motivazione è cardine insostituibile del giusto processo e il relativo obbligo va bilanciato con il diritto di difesa e con le esigenze tipiche del giusto processo, prima fra tutte la ragionevole durata.

Motivare una decisione significa spiegarla, giustificarla, per mettere il destinatario nelle condizioni, se del caso, di criticarla, per consentire in particolare al destinatario una difesa effettiva.

In uno schema polifunzionale di sentenza (di motivazione della sentenza) non possono mancare:

- i) concisione,
- ii) comprensibilità,
- iii) criteri uniformi di redazione ed impostazione,
- iv) considerazione delle esigenze imposte dalla successiva (eventuale) fase del procedimento o grado del giudizio.

i) Concisione.

L'art. 546, comma 1, lettera e), c.p.p. stabilisce che la motivazione consiste nella "concisa" esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata.

Concisione, in un'accezione funzionale, non è solo sinteticità o essenzialità, in particolare messa al bando di inutili divagazioni, di sfoggi di erudizione fini a sé stessi, di argomentazioni estranee alle ragioni della decisione, di giudizi morali, di riferimenti a terzi non posti in grado di contraddire nel processo; così come

non è soltanto selezione dei soli dati probatori rilevanti e decisivi unita ad equilibrio nella trattazione e distribuzione dei punti della decisione. Concisione è connotazione che va coniugata anche con la completezza nel valutare ed argomentare su capi, punti e questioni, con la fedeltà nell'espone le informazioni raccolte, con la logicità del ragionamento; ciò per arrivare ad una decisione di "qualità", valore che non può ignorare, in una visione moderna e funzionale, la sua stabilità.

Dunque, una sintesi completa, fedele, logica.

La motivazione è un dovere ma della motivazione (come in genere del processo, degli strumenti processuali) non si deve abusare, infarcendola di ragioni che non siano quelle funzionali alla decisione, trasformandola in contenitore di interi atti processuali in cui il lavoro del giudice si traduce soltanto nell'apporre virgolette al "copiato".

A tal proposito vi segnalo come emblematico esempio di ciò che non si deve fare quanto evidenziato in una sentenza della Suprema Corte che, dopo avere premesso che l'obbligo motivazionale della decisione del tribunale del riesame sulle misure cautelari personali deve conformarsi – se pur con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare – al modello legale enucleabile dall'art. 546 c.p.p., ha affermato che "non può ritenersi soddisfatto da modalità redazionali, fondate sull'acritica trasposizione del testo di intere risultanze investigative, favorite da tecniche di videoscrittura (cosiddetto "taglia e incolla"), ma richiede la *concisa* indicazione degli elementi indiziari, con la conclusiva determinazione che dia conto, in esito ad un percorso motivazionale immune da errori di diritto o da disfunzioni logiche, della deliberazione di gravità del compendio indiziario offerto dall'accusa, alla quale faccia riscontro l'indicazione degli elementi di segno contrario offerti dalla difesa, con l'indicazione delle ragioni per le quali sono stati disattesi" (*sez. V, 24 gennaio 2007, n. 12679, Mercadante, Rv. 235985*); nello stesso senso, alcuni anni dopo, *sez. IV, 5 febbraio 2013, n. 7031, Conti, Rv. 254937*, ha dichiarato la nullità di un'ordinanza del giudice del riesame che aveva confermato la decisione del G.I.P. limitandosi a riprodurre, attraverso la tecnica informatica del copia-incolla, circa venti pagine della motivazione impugnata.

Uno dei punti dolenti in cui la concisione viene male interpretata, lo riscontriamo in Cassazione ad esempio con riferimento alla motivazione sul **trattamento sanzionatorio**, dove l'esperienza insegna che spesso (errore uguale ma contrario) una malintesa concisione rasenta il nulla.

Una motivazione concisa ed individualizzata, invece, serve quando si riconosce o si nega la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche o di altre circostanze, quando si effettua il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, quando si commisura la pena, quando si riconosce la continuazione di reati e si determinano gli aumenti per ognuno dei reati-satellite (non un unico incomprensibile globale, aumento per tutti i reati: del resto ce lo dicono le **Sezioni Unite penali**, *Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01*), quando si concedono o si negano la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a richiesta di privati, ecc.

Concisione, chiarezza, sinteticità, essenzialità, proporzionalità, adeguatezza non sono attributi appiccicati dall'esterno al sostantivo "motivazione", voluti dal legislatore o pretesi dai capi di Corte per mera opportunità efficientista o ragionieristica, bensì costituiscono l'essenza della motivazione (soprattutto del ragionamento probatorio) dei provvedimenti del giudice, trattandosi di attributi strettamente collegati al principio di ragionevole durata del processo. Atti sovrabbondanti allungano i tempi tecnici del processo, che mai può essere definito "giusto" se non si svolge in tempi ragionevolmente contenuti.

Ne esce danneggiata la parte che a ragione cerca tutela; ne esce danneggiata anche la collettività, che esige un impiego razionale della giurisdizione.

La prolissità indebolisce l'efficacia dell'atto; adottare una motivazione adeguata aiuta a rendere effettivo il diritto di difesa perché implica l'eliminazione del superfluo e del poco chiaro.

ii) **Comprensibilità.**

Comprensibilità, in una prospettiva funzionale, è scrivere in modo chiaro perché i fruitori dell'atto (non è retorica ricordare il "popolo" nel cui nome la giustizia è amministrata) ne comprendano agevolmente ogni significato. Ricordiamo quanto assai puntualmente è stato evidenziato nella relazione illustrativa del presente corso, in cui viene richiamato uno scritto di SCIALOJA, che nel 1911 (in *Diritto pratico e diritto*

teorico, in *Riv. dir. comm.*, 1911, I, 942), si esprimeva in questo modo: “non vi è pensiero giuridico se non in quanto sia chiaro ...” “i giuristi devono scrivere ... in una lingua tale che si possano intendere”.

Comprendere è quindi rifuggire la complessità del lessico giuridico perché il “giusto” processo è fatto di atti comprensibili.

La funzione informativa del linguaggio giudiziario, che tutta la comunità deve riconoscere, ne impone semplicità, chiarezza e univocità.

Accade, invece, che frequentemente gli atti siano scritti in una lingua (lessico e sintassi) difficile, per iniziati, che può mettere in difficoltà chiunque. E non tanto per l’uso (inevitabile) di tecnicismi specifici, quanto piuttosto perché la terminologia tecnica è calata in contesti linguistici caratterizzati:

- dall’uso di un linguaggio aulico od elevato, distinto dal linguaggio comune;
- da periodi di incommensurabile lunghezza, intricati da un numero smodato di “subordinate” e da cumuli non necessari di negazioni;
- da periodi infarciti di brutti e inutili avverbi (come “chiaramente”, “pacificamente”, “evidentemente”, “ovviamente”), scorciatoie sostitutive dell’argomentazione, maschere delle debolezze argomentative; insomma, di solito quando si usano vuol dire che di chiaro, di pacifico, di evidente, di ovvio non c’è nulla o molto poco;
- dall’utilizzo di alcune abbreviazioni incomprensibili alla maggior parte delle persone (che dire, ad es., di CNR, PO, PP, PU, OCP, e dello stesso PM che, per i più, avvezzi alla lingua d’oltremarica, significa dopo mezzogiorno), di parole antichate;
- dall’impiego esagerato di latinismi (e, spesso, aggettivi, utilizzati senza prestare attenzione alla loro correttezza grammaticale).

L’atto, tra l’altro, è diretto ad una pluralità di destinatari ed è, sempre più frequentemente, destinato ad essere tradotto in altra lingua a tutela di diritti fondamentali della persona (ricordiamoci gli interventi operati sull’art. 143 c.p.p. dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, che ha dato attuazione alla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali).

Il processo giusto è fatto di atti comprensibili perché il controllo sulla giurisdizione non è solo interno, ma va esercitato anche dall’esterno.

Lo hanno ribadito anche le **Sezioni Unite penali** della Corte di cassazione (*Sez. un.*, 23 giugno 2016, n. 40516, *Del Vecchio*) che hanno con queste parole (così incisive e chiare da non richiedere ulteriori commenti) criticato la sentenza di un GUP resa a seguito di giudizio abbreviato (pagg. 13 ss.; § 9): «*La pronunzia pone difficoltà di lettura, presentando talune patologie quanto all’esame delle questioni cruciali: la distonia tra motivazione e dispositivo; elefantiasi che offusca le ragioni della decisione; la disorganica esposizione delle prove e dei fatti, senza che ne sia chiaramente esplicitata la rilevanza in ordine alla risoluzione delle questioni controverse. L’atto consta di oltre duecento pagine, ma la parte di gran lunga preponderante del testo è costituita dalla integrale, acritica trascrizione di deposizioni assunte nel giudizio. Non solo il documento è macroscopicamente sovrabbondante, ma neppure esplicita le ragioni di tanta profusione, né soprattutto indica quali sono i passaggi degli atti acriticamente trascritti che esercitano un ruolo nella logica della decisione. Si tratta di uno stile che si rinviene spesso nella produzione giurisprudenziale, alimentato anche dalla tecnologia di riproduzione dei testi. Tale stile ostacola la comprensione del senso della decisione, tradisce la funzione euristica della motivazione, disattende precise indicazioni di plurime norme processuali. Di fronte a tale preoccupante degenerazione, le Sezioni Unite ritengono di dovere rimarcare il fenomeno dell’assenza di una chiara distinzione tra il contenuto della prova ed i fatti che da essa si desumono. L’acritica trasposizione nella sentenza del tenore delle prove, senza l’appropriata spiegazione in ordine ai fatti che si ritengono accertati, costituisce una patologica rottura della sequenza dei momenti dell’operazione decisoria, che rischia di vulnerarne la tenuta logica. Per contro, la chiara visione della sequenza indicata consente di ricondurre l’atto al virtuoso paradigma della chiarezza e concisione. Si segnano e si discutono, ove occorra anche diffusamente, solo i fatti rilevanti e le questioni problematiche, liberando la motivazione dalla congerie di dettagli insignificanti che spesso vi compaiono senza alcuna necessità*».

In questo senso, limitando l’attenzione al processo penale, dove non è ancora stato emanato, in assenza dell’avvio del processo penale telematico, un provvedimento omologo a quello già varato per il PCT (ossia il *d.m.* 7 agosto 2023 n. 110 sui criteri di redazione, i limiti e gli schemi informatici degli atti giudiziari, ai sensi dell’articolo 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile), non posso non segnalare la meritoria iniziativa dell’allora Primo Presidente della Suprema Corte di cassazione al quale va

il merito di avere, nel giugno 2016 (pres. Canzio), varato decreti sulla motivazione semplificata delle sentenze penali e civili della Corte, precisando, in uno di essi, che « *la tecnica di redazione di sentenza in forma sintetica, anche mediante motivazione semplificata* » costituisce « *uno degli indici della capacità di sintesi del magistrato nella redazione dei provvedimenti giudiziari* » da tenere in considerazione nelle valutazioni di professionalità. Quanto sopra è stato scrupolosamente seguito dai magistrati della Corte che, anche a seguito della costituzione di un apposito gruppo di lavoro sulla motivazione delle ordinanze di inammissibilità redatte dalle Sez. VII[^] penale, hanno ormai adottato in maniera generalizzata dall'anno 2022 un modello di motivazione sintetica redatto secondo uno schema assai simile ai provvedimenti giudiziari d'oltralpe.

iii) Criteri uniformi di redazione ed impostazione.

Anche l'uniformità dei criteri grafici di redazione contribuisce alla chiarezza, alla precisione, quindi alla comprensione del contenuto degli atti.

La necessità, in uno schema funzionale di sentenza, di criteri uniformi di redazione e impostazione è strettamente collegata alla comprensione del contenuto della stessa (perché facilita l'individuazione dei punti che interessano ed evita dispersioni di tempo, ed è postulata dall'informatizzazione del processo e dei registri). I sistemi di ricerca giurisprudenziale, infatti, sono agevolati da una tecnica di redazione uniforme, anche attraverso l'impiego di una terminologia standardizzata che facilita il reperimento dell'informazione "voluta", evitando il c.d. rumore informatico.

La strada dell'uniformità editoriale e stilistica è stata intrapresa dalla Corte costituzionale e dalla Corte di Cassazione e a criteri uniformi di redazione grafica e di impostazione strutturale dell'atto dovranno inevitabilmente adeguarsi anche i giudici del merito.

L'esperienza quotidiana presenta, invece, casi non infrequenti di testi privi di un minimo decoro nella presentazione; sentenze redatte senza l'osservanza delle regole di video-scrittura, senza la numerazione delle pagine, senza la chiara individuazione e distinzione, nei processi cumulativi, dei capi e delle posizioni degli imputati; ordinanze dei tribunali del riesame che danno per scontata la conoscenza del presupposto fattuale o di quello giuridico, senza nemmeno riportare l'imputazione precautelare, dimenticando che, ad esempio, in caso di impugnazione, la Cassazione non ha facoltà di accesso agli atti del processo se non per decidere su eventuali vizi di tipo processuale (*Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01*); sentenze in cui le abbreviazioni usuali, di norma consentite, non sono uniformi (es. il codice di procedura penale abbreviato in alcune parti in c.p.p., in altre in cod. proc. pen.; il comma in alcune parti non abbreviato, in altre abbreviato in co. o in c. e via dicendo); sentenze in cui manca la suddivisione in paragrafi (dove ospitare i vari punti della decisione) e sotto-paragrafi (per collocarvi le questioni da trattare per deliberare sul punto).

iv) Considerazione delle esigenze imposte dalla successiva (eventuale) fase del procedimento o grado del giudizio.

Nella sequenza processuale il contenuto di ogni atto è influenzato da quello che lo precede (si v. la relazione (inedita) di BRICCHETTI – CITTERIO poi recepita nella delibera del C.S.M. del 5 luglio 2017, Pratica num. 962/VV/2016, *Linee guida in materia di esame preliminare delle impugnazioni e tecniche di redazione dei provvedimenti*, in *cosmag.it*.)

Anche la considerazione delle esigenze imposte dalla successiva (eventuale) fase del procedimento o grado del giudizio risponde a logiche di funzionalità.

La sentenza di primo grado deve contenere tutti i dati utili per il giudice d'appello e per le parti; la sentenza di appello deve contenere le informazioni utili per il giudizio di cassazione.

Ogni approccio che si fermi al singolo atto, alla singola fase, al singolo grado è erroneo.

Ogni dato che aiuti giudice e parti del grado successivo ad avere informazioni immediate e a non sciupare tempo prezioso deve entrare nella sentenza.

Tale lettura è quella del singolo processo penale visto dal punto di vista dell'amministrazione che impegna risorse per consentire l'esercizio della giurisdizione, nell'autonomia delle sue prerogative costituzionali.

È il tema, in altre parole, del 'tempo' e del 'costo' del singolo processo.

Da questo punto di vista, può dirsi che il lavoro del singolo magistrato rileva come concorso necessario alla determinazione della qualità della decisione conclusiva (quella irrevocabile) e del costo sostenuto per raggiungerla.

In questa prospettiva il d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 ha introdotto, tra le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, **l'art. 165-bis disp. att. c.p.p.** che detta una disposizione di particolare importanza per l'organizzazione del lavoro, prevedendo una serie di adempimenti ai quali Tribunali e Corte d'appello sono tenuti nel momento della trasmissione degli atti al giudice della impugnazione.

I Tribunali si stanno a fatica adeguando e le Corti d'appello nonché la Corte di cassazione trarranno beneficio dall'osservanza di detta disposizione che impone l'indicazione dei termini di scadenza delle misure cautelari personali in atto, dei termini di prescrizione del reato, del termine di improcedibilità *ex art. 344-bis, c.p.p.*, delle dichiarazioni, elezioni o determinazioni di domicilio dell'imputato con indicazione delle relative date, dei nomi dei difensori con indicazione della data di nomina.

Dal punto di vista dell'Amministrazione che fornisce le risorse, ogni esito di impegno per lo studio degli atti di una determinata procedura non deve essere disperso nelle fasi successive: lo studio degli atti nella fase successiva (o nella stessa fase) da parte di un magistrato diverso dovrebbe consistere in un'integrazione e in una rivalutazione autonoma, mai in una ripartenza che ignori le conoscenze acquisite con lo studio già svolto in precedenza.

Si pensi, ad es., alla conoscenza che il giudice abbia acquisito della collocazione dei singoli atti/fonti di prova nell'ambito di vari faldoni processuali, eventualmente privi di indicizzazione (tra norma e prassi sul punto la distanza pare incolmabile). Se nel redigere la motivazione della propria sentenza, il giudice richiamasse le fonti di prova che pone a base della propria deliberazione senza accompagnare il richiamo con l'indicazione specifica della sua collocazione negli atti, il giudice del successivo grado di giudizio dovrebbe impiegare parte spesso non esigua del proprio tempo di studio del processo, alla luce dei motivi di impugnazione, cercando un'informazione materiale (la collocazione dell'atto sperso nei faldoni non indicizzati) che era già acquisita a quel processo.

Il tempo di ricerca che impegna il secondo magistrato è tempo inutilmente perso.

Si può allora dire che, in questi casi (ma il rilievo vale anche per il caso del verbale stenotipico chilometrico nel rito dibattimentale, quando una specifica e determinata affermazione, sparsa tra le innumerevoli pagine, viene posta dal giudice a fondamento di proprie valutazioni essenziali), una disposizione che indichi come corretta modalità di redazione di sentenza, cui il giudice deve attenersi, l'indicazione della collocazione nel fascicolo della fonte di prova/prova valorizzata in termini determinanti sarebbe importante.

Va in questa direzione il citato art. 165-*bis* disp. att. c.p.p. che, al **comma 2**, stabilisce che, nel caso di ricorso per cassazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato deve inserire in separato fascicolo allegato al ricorso copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione, facendo valere il vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lettera e) c.p.p., qualora la copia non sia già contenuta negli atti trasmessi; dell'eventuale mancanza degli atti è fatta attestazione.

2. Tecniche di motivazione della sentenza di primo grado.

Dal comma 1 dell'art. 546 c.p.p. si desume che la sentenza deve contenere intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo con data e sottoscrizione.

Il comma 3 dell'art. 546 c.p.p. prevede che, oltre che nel caso previsto dall'art. 125 comma 3 c.p.p., vale a dire nel caso di mancanza grafica della motivazione (peraltro, deve ricordarsi che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante: sez. VI, 30 novembre 2017, n. 58094, Rv. 271735. La mancanza o l'assoluta indecifrabilità grafica della sentenza d'appello è causa, invece, di nullità d'ordine generale a regime intermedio: v. per tutte *sez. un., 28 novembre 2006, n. 42363, Giuffrida, Rv. 234916*), la sentenza è nulla soltanto se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo (lettera f: *sez. VI, 14 luglio 2017, n. 39435, Rv. 271710; sez. 2, n. 42331 del 28/09/2023, Rv. 285329 – 01*), ovvero se manca la sottoscrizione del giudice (lettera g), evenienza quest'ultima rarissima.

Orbene, se non pongono particolari problemi i requisiti costituiti dalle generalità dell'imputato o altre indicazioni personali che valgono a identificarlo piuttosto che delle altre parti private o delle conclusioni delle parti., qualche problema pone invece il comma 1, lettera c), dell'art. 546 c.p.p. stabilisce che la sentenza deve contenere la « **imputazione** ».

Il giudice deve, dunque, trascriverla nell'atto, avendo cura di specificare se l'originario testo sia stato modificato o anche solo precisato nel corso del giudizio.

L'imputazione, a questo punto del giudizio, dovrebbe essere "chiara" e "precisa" come pretende la legge (art. 417, comma 1, lettera b); art. 552, comma 1, lettera c).

Chiarezza e precisione alle quali è vincolato il pubblico ministero. E alle quali deve aspirare il giudice di primo grado, se del caso sollecitando il pubblico ministero ad intervenire sull'imputazione tutte le volte in cui essa non sia chiara e precisa in ogni sua componente.

Solo un'imputazione essenziale, nella necessaria completezza, concorre all'attuazione dei principi costituzionali.

Un'imputazione oscura o ridondante, ovvero troppo particolareggiata (la c.d. imputazione narrativa o da favola), infarcita di dati storici non necessari per identificare il fatto, produce effetti perversi se il giudice non interviene subito ad invitare il pubblico ministero a provvedere.

La chiarezza e la precisione del capo di imputazione sono, oltre che imposte dalle citate disposizioni processuali, l'ineludibile presupposto per un contraddittorio efficace e per la redazione di motivazioni chiare e verificabili senza dispersione inutile di tempo.

Sul punto possono venire in rilievo molte **considerazioni**.

Una **prima** riguarda la necessità che il pubblico ministero non formuli capi di imputazione cumulativi, tali quelli nei quali viene data un'unitaria descrizione dei fatti in concreto contestati, tuttavia con l'indicazione numerica di più norme incriminatrici (nella prospettiva implicita, o dichiarata, del concorso formale o materiale o della continuazione).

Si tratta infatti di una scelta che produce solo effetti negativi sul seguito, sia in termini di individuazione della porzione di condotta attribuibile alla singola fattispecie incriminatrice (essenziale nei casi di parziale prescrizione o assoluzione ed anche per le implicazioni sulla pena), sia sulla corretta qualificazione dei fatti (anche ai fini della determinazione preventiva dei tempi di prescrizione e della procedibilità), sia sulla redazione del dispositivo, sia infine sulla composizione degli atti di impugnazione delle parti interessate. Non è inutile dire, da ultimo, che una redazione autonoma (un capo di imputazione per reato) consentirebbe tra l'altro di cogliere con immediatezza l'effettiva adeguatezza delle singole imputazioni nel contesto complessivo del fatto o dei fatti che in concreto sono ascritti all'imputato.

Una **seconda** considerazione attiene alla particolare attenzione che dovrebbe sempre essere prestata all'individuazione del **tempus commissi delicti**, in particolare con riferimento ai reati permanenti, a quelli abituali, a quelli a consumazione prolungata e, in generale, a quelli in cui i momenti di perfezione e di consumazione del reato non coincidono (il problema, ricorrente nella pratica, dell'individuazione della data di commissione di ognuno dei reati in continuazione non è più tale da quando – 1° gennaio 2020 – a seguito del d.l. 3/2019, c.d. spazzacorrotti, è entrato in vigore il nuovo primo comma dell'art. 158 c.p. che fa di nuovo decorrere il termine della prescrizione per il reato continuato dal giorno in cui è cessata la continuazione).

Una **terza** considerazione: chiarezza e precisione – come si è detto – non legittimano l'imputazione ipertrofica, narrativa, che eccede l'esigenza (ineludibile) di descrivere i profili essenziali del fatto e la qualificazione giuridica data dall'accusa al medesimo. Il pubblico ministero deve saper selezionare i fatti e limitare la contestazione ai temi necessari per accertare la responsabilità dell'imputato. L'imputazione che contiene anche l'indicazione degli elementi di prova rischia di essere o comunque di apparire uno sleale tentativo di condizionamento del giudice.

Altra considerazione riguarda l'opportunità di un'indicazione solo numerica per distinguere i diversi capi di imputazione, perché l'uso delle limitate lettere dell'alfabeto determina conseguenze di farraginosità e confusione, specialmente nei processi complessi, gestibili con rilevante rischio di errori materiali e, comunque, dispersione di tempo.

La giurisprudenza si è già impegnata sul terreno dell'imputazione mancante o generica, fonte – la prima – di inevitabile nullità assoluta (*sez. V, 3 febbraio 2015, n. 9659, Rv. 262500*), all'origine – la seconda – di un preventivo dialogo virtuoso tra giudice e pubblico ministero finalizzato a specificarla (*sez. un., 20 dicembre 2007, n. 5307/08, Battistella*). Ma la chiarezza e la precisione che – come si è detto – la legge impone al pubblico ministero nella redazione dell'imputazione aprono scenari più vasti che meritano soluzioni analoghe a quelle pensate per l'imputazione generica; anche l'imputazione narrativa o quella cumulativa di cui prima si è detto, se del caso incomplete o indefinite in punto di luogo o tempo di commissione dei medesimi, vanno riportate a precisione con un analogo dialogo virtuoso tra giudice e pubblico ministero.

Per ogni reato devono essere indicati i **dati relativi ai termini di prescrizione**.

Il citato art. 165-*bis* disp. att., al comma 1 lettera c), pretende l'indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero di eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione.

In altre parole, l'indicazione del termine di prescrizione comporta i seguenti passaggi e relative indicazioni:

– decorrenza del termine (art. 158 c.p.);

– tempo necessario a prescrivere, tenuto conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, recidiva aggravata o reiterata comprese, riconosciute (art. 157 c.p.);

– aumento (limite massimo) per atti interruttivi (da specificare), tenuto conto anche della riconosciuta recidiva, aggravata o reiterata (art. 160, ultimo comma, e 161 c.p.);

– periodi di sospensione (art. 159 c.p.) con indicazione della causa (ad es. rinvio dell'udienza su richiesta del difensore dell'imputato o "sull'accordo delle parti" (*sez. IV, 17 ottobre 2017, n. 51448, Rv. 271328 – 01; sez. IV, n. 20395 del 27/04/2021, Rv. 281243 – 01*), per adesione del difensore alla proclamata astensione dalle udienze, per legittimo impedimento del difensore o dell'imputato, caso quest'ultimo in cui trovano applicazione i limiti di durata previsti dall'art. 159, comma primo, n. 3 c.p.), ricordando che la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili (*sez. IV, 20 luglio 2018, n. 50303, M., Rv. 274000-01*).

3. Contenuto della motivazione della sentenza di I° grado.

Il testo precedente della lettera e) dell'art. 546, c.p.p. richiedeva: « la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie ».

Ora si continua a parlare di “*concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata*”, ma sono state ampliate e specificate le “*indicazioni*”. In particolare, l'indicazione dei risultati acquisiti; l'indicazione dei criteri di valutazione della prova adottati; l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie.

Dette indicazioni-enunciazioni devono riguardare l'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione; la loro qualificazione giuridica; la punibilità; la determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'art. 533 c.p.p.; la determinazione della misura di sicurezza; la responsabilità civile derivante dal reato; l'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.

4. Esposizione dei fatti accertati dai quali dipende l'applicazione di norme processuali. Le questioni processuali.

È il caso di partire da quest'ultima indicazione.

La fonte di ispirazione di questa parte della sentenza è rappresentata dall'art. 187, comma 2 c.p.p., che stabilisce che sono oggetto di prova « *i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali* » (è affermazione consolidata che, per i fatti processuali, ciascuna parte ha l'onere di provare quelli che adduce e su cui basa la sua eccezione, quando essi non risultino documentati nel fascicolo degli atti di cui il giudice dispone: *sez. un., 17 novembre 2004, n. 45189, Esposito, Rv. 229245*).

La sentenza deve in sostanza dar conto delle questioni processuali proposte (ad es. delle questioni relative a norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza) anche se già decise nel corso del dibattimento, purché suscettibili di essere riproposte con l'atto di impugnazione (ai sensi dell'art. 586, comma 1 c.p.p., l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza).

Per fare chiarezza in ordine all'eventuale indeducibilità in appello di questioni di nullità o inutilizzabilità di atti è sempre gradito al giudice d'appello sapere che, nel giudizio di primo grado, non sono state sollevate questioni di nullità degli atti introduttivi del giudizio o di altri atti, né questioni di inutilizzabilità di atti a contenuto probatorio o di altri atti.

È opportuno, inoltre, nel giudizio ordinario, che il giudice precisi, dandovi adeguato risalto, se sia stato dato, *ex art. 493 comma 3 c.p.p.*, il consenso all'acquisizione degli atti del fascicolo del pubblico ministero. In conclusione, è opportuno che tutte le informazioni rilevanti per il giudice dell'eventuale grado di giudizio successivo siano riportate nel preambolo o nel corpo della motivazione della sentenza.

5. Esposizione dei fatti e delle circostanze accertati che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica ed esposizione dei risultati acquisiti, dei criteri di valutazione della prova adottati e delle ragioni per le quali il giudice non ritiene attendibili le prove contrarie.

Sono gli artt. **187, comma 1** (« Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione ... ») e – è opportuno ricordare – i fatti inerenti all'illecito amministrativo connesso, giudicato cumulativamente dal giudice penale, nei casi previsti dalla legge) e **192, comma 1 c.p.p.** (« Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati ») ad ispirare questo segmento della sentenza.

Il giudice deve esporre in particolare le circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti riferite in dibattimento o emerse da atti e documenti acquisiti.

a) La completezza e l'esattezza dei dati informativi è fondamentale.

Il giudice di primo grado argomenta sulle informazioni, spiega i dati raccolti e ha un dovere di fedele rendiconto, di fedeltà alla dialettica probatoria del processo.

Non deve dimenticare nulla di rilevante, non deve trascurare o travisare gli elementi di prova. Non deve, insomma, introdurre informazioni viziate. Il vizio di informazione è aspetto del vizio di motivazione, caso di ricorso per cassazione *ex art. 606, comma 1, lettera e)*, e, per non incorrervi, quello che il giudice scrive deve corrispondere a quello che è scritto negli atti del processo. Naturalmente, poi, quello che il giudice scrive deve essere razionale, privo di salti logici, mai fondato su criteri di inferenza inaffidabili, implausibili.

Non vi è spazio per asserzioni (motivazione apodittica), ma solo per argomentazioni; non vi è spazio per genericità ed astrattezza, ma solo per specificità e concretezza.

Il giudice non deve motivare su tutto. Non deve motivare sull'assodato, sull'incontroverso. Deve motivare il deciso, i punti controversi e controvertibili, niente di superfluo.

Il ragionamento giuridico è concisione, quindi essenzialità e adeguatezza.

Completezza ed esattezza dei dati informativi sono fondamentali anche per gli sviluppi successivi; non solo per il grado successivo del processo ma anche, ad es., per il caso si tratti, in futuro, di valutare se la persona che chiede la riparazione per ingiusta detenzione abbia dato o concorso a dare causa per dolo o grave colpa alla custodia cautelare subita.

b) Il giudice deve effettuare la valutazione per capi e punti.

La dicotomia, capi-punti della sentenza, canonizzata nel precetto in esame, serve per perimetrare, a pena di inammissibilità, l'atto d'impugnazione entro lo stretto ambito del *devolutum* e per agevolare il controllo dei giudici dei gradi successivi al fine di rilevare con immediatezza le censure generiche e quindi inammissibili.

Scopo dichiarato di detta enunciazione è quello di delimitare con precisione l'oggetto dell'impugnazione e di scongiurare "impugnazioni generiche e dilatorie" (*sez. un., 17 ottobre 2006, n. 10251/07, Michaeler*).

1) Il **capo** è « ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato », ovvero, recependo le tradizionali posizioni dottrinali, il capo corrisponde ad « un atto giuridico completo, tale da

poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza » (*sez. un., 19 gennaio 2000, n. 1, Tuzzolino*); per intendersi gli artt. 574, 576 e 578 c.p.p. parlano esplicitamente di « capi della sentenza che riguardano la [...] condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno », di capi « relativi alla rifusione delle spese processuali », di « capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile », di « capi della sentenza che concernono gli interessi civili »).

2) Il concetto di “**punto**” ha una portata più ristretta. Il punto riguarda tutte le « statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo » (*sez. un., 19 gennaio 2000, Tuzzolino, cit.*), fermo restando che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione; se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, c.p.p., coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e dunque, in primo luogo, all'accertamento della responsabilità ed alla determinazione della pena, che rappresentano, appunto, due distinti punti della sentenza. Ne consegue che ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e – nel caso di condanna – l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio (*sez. un., 19 gennaio 2000, Tuzzolino, ult. cit.*).

3) Le questioni sono le controversie, in fatto o in diritto, sostanziali o processuali, che si affrontano in ognuna di queste tappe, cioè per decidere sul punto e andare avanti verso il capo (se ci sono, naturalmente, altri punti).

Il motivo è l'argomentazione della parte su capo, punto e questioni (così come la motivazione è l'argomentazione del giudice su capo, punto e questioni: il giudice enuncia il capo, enuncia il punto, decide le questioni motivando).

c) Il giudice deve valutare l'attendibilità delle prove dell'accusa e della difesa.

Il citato art. 192, comma 1, c.p.p. non conosce gerarchie tra le fonti di prova.

La valutazione è nelle mani del giudice che deve saper distinguere le massime di esperienza dai criteri intuitivi, dalle congetture, dalle illazioni, dai fatti notori, dalle leggi scientifiche; che deve conoscere i criteri di valutazione delle perizie e delle consulenze tecniche di parte, delle deposizioni dei testimoni e della persona offesa dal reato, delle chiamate di correo, del comportamento dell'imputato; che deve saper distinguere la prova indiziaria dall'indizio privo di valore probatorio.

Si tratta di compito arduo, in particolare quando la prova è “scientifica” o comunque correlata a saperi diversi.

Il giudice verifica se l'ipotesi dell'accusa (i fatti) è probabile (usa una regola di ragionamento) e se è corretta la qualificazione dei fatti; verifica se emerge un'ipotesi alternativa rispetto a quella dell'accusa (i fatti sono altri, sono andati diversamente e/o vanno diversamente qualificati).

Il giudice deve sempre porsi il problema di una spiegazione (ricostruzione/interpretazione) alternativa dei fatti anche se la difesa non lo fa.

In particolare nelle ipotesi complesse in cui fatto, diritto e logica interferiscono con la scienza, il giudice deve porsi, in via autonoma, anche nel silenzio della difesa, il tema delle ipotesi alternative o antagoniste, desumibili dalla letteratura scientifica in materia: il giudice (e ancor prima il pubblico ministero sul quale grava l'onere della prova) deve, ad esempio, selezionare la migliore spiegazione dei fatti nell'ambito di una causalità multipla indicata dalla letteratura scientifica, che non può perciò ignorare. E nei processi indiziari è il pubblico ministero che deve dimostrare “realmente” l'implausibilità di piste alternative ed escludere il ragionevole dubbio.

Al giudice compete di effettuare la comparazione della probabilità logica dell'ipotesi dell'accusa (per arrivare alla condanna quella dell'accusa deve essere molto più probabile) e di quelle antagoniste se ci sono.

Il giudice segue il metodo verificazione-falsificazione, tenendo presente che la verifica di un'ipotesi non è implicita confutazione dell'ipotesi antagonista; che la verifica di una prova non è implicita confutazione di una controprova.

La prova di un grado di probabilità di un'ipotesi non implica necessariamente l'improbabilità dell'ipotesi opposta.

Spesso non c'è un'ipotesi della difesa; c'è il silenzio dell'imputato; non c'è alimento per (non si instilla) il ragionevole dubbio.

Il giudice sceglie, dunque, l'ipotesi dell'accusa e condanna solo se è superato il ragionevole dubbio.

Altrimenti assolve. E **per assolvere la regola è diversa**, animata dalla presunzione di innocenza: «mentre il pubblico ministero è tenuto a provare i fatti costitutivi di un reato “al di là di ogni ragionevole dubbio”, per l'imputato è sufficiente insinuare il dubbio circa l'esistenza di elementi negativi a discarico o impeditivi ai fini dell'accertamento della sua responsabilità» (sez. un., 21 dicembre 2017, n. 14800/18, P.G. in proc. Troise). La formula non ha nulla di magico; è una regola di giudizio, un canone probatorio, strutturato sulla colpevolezza, non sull'innocenza.

Se è provata una plausibile razionale ipotesi alternativa c'è un dubbio ragionevole.

La regola impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili *in rerum natura* ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (sez. II, 19 dicembre 2014, n. 2548/15, Rv. 262280; Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605 – 02).

Il giudice penale vive (deve vivere) dunque il processo “nel dubbio”. **L'unica sua certezza è il dubbio**. E deve quindi sempre mirare ad accrescere la conoscenza.

Fino a dire: in base a quelle prove l'ipotesi ha il più alto grado di probabilità possibile ed è stata cercata e trovata utilizzando, nelle massime dosi, il metodo del contraddittorio. Emblematica è la giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo sez. IV, 13 luglio 2017, n. 54795, Rv. 271668; Sez. 1, n. 19822 del 23/03/2021, Rv. 281223 – 01), là dove afferma che viola il principio del contraddittorio nell'iter di acquisizione della prova, quindi il diritto delle parti di vedere applicato un metodo scientifico e di interloquire sulla validità dello stesso, il giudice che si avvalga direttamente di proprie, personali, private, specifiche competenze scientifiche e tecniche, prescindendo dall'apporto della perizia qualora, per la ricostruzione della eziologia dell'evento, sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche.

Questo è il metodo legale per arrivare alla decisione. È un metodo che applica i criteri di inferenza, quindi la logica, alla valutazione del fatto. Lo strumento di questo metodo è il dubbio.

Le prove dell'accusa vanno valutate come se l'imputato fosse innocente. Si deve dubitare di esse e cercare di confutarle.

Vanno verificati i **dubbi interni**: l'auto contraddittorietà, l'incapacità esplicativa. E i **dubbi esterni**: l'esistenza di un'ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità. Il ragionevole dubbio non è solo il dubbio logico. È anche il dubbio affiorante dall'incompletezza o inesattezza dei dati informativi. La ragionevolezza è il criterio di rilevanza del dubbio. Non basta un dubbio nudo e crudo, senza ragione. In particolare, non genera dubbio ragionevole una ricostruzione alternativa desunta non da dati acquisiti al processo ma da dati meramente ipotetici o congetturali (sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647 – 04; sez. IV, 25 marzo 2014, n. 22257, Rv. 259204; sez. V, 19 febbraio 2014, n. 18999, Rv. 260409).

6. Punibilità, determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'art. 533, e della misura di sicurezza. Il trattamento sanzionatorio.

È ancora il comma 1 dell'art. 187 c.p.p. (« Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono ... alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza ») ad ispirare la disposizione in esame.

Anche questa parte del contenuto della sentenza può essere molto articolata; contenere numerose informazioni e valutazioni da motivare adeguatamente.

a) È questa la sede per trattare i fatti che si riferiscono alle cause di esclusione della punibilità del reato (particolare tenuità del fatto ex art. 131-*bis* c.p.; cause di estinzione del reato, cause personali di esenzione dalla pena, ecc.).

b) Quanto ai fatti che si riferiscono alla determinazione della pena o della misura di sicurezza, è detto nel comma 1 dell'art. 533 c.p.p. che con la sentenza di condanna il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza (queste ultime possono essere applicate anche con la sentenza di assoluzione: art. 530, comma 4 c.p.p.).

In ordine alla **determinazione della pena**, la norma richiama il comma 2 dell'art. 533 c.p.p. in cui si prevede, nel primo periodo, che, qualora la condanna riguardi più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina « *la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione* ».

Il secondo periodo del comma stabilisce, infine, che, nei casi previsti dalla legge, il giudice deve dichiarare il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza.

c) Se vi è **pluralità di reati**, dunque, il giudice **deve spiegare se sussistono continuazione o concorso formale**.

In caso affermativo, individuerà la violazione più grave in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (*sez. un., 28 febbraio 2013, n. 25939, Ciabotti, Rv. 255347*).

d) La seconda operazione consiste nel riconoscere od escludere con adeguate argomentazioni le **circostanze aggravanti contestate, recidiva compresa** (va ribadito che il giudice non deve mai dimenticare di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (*sez. un., 27 maggio 2010, n. 35738, P.G., Calibè e altro, Rv. 247838-01*).

Particolare attenzione va prestata alle **circostanze attenuanti generiche** che hanno lo scopo di allargare le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole al reo, in considerazione di situazioni e circostanze particolari che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità di delinquere dell'imputato. Si tratta, pertanto, di verificare se siano ravvisabili dimostrati elementi di segno positivo.

L'operazione in esame è oltremodo complicata dal fatto che talora non è facile distinguere una circostanza da una fattispecie autonoma di reato: i casi più ricorrenti riguardano la disposizione che prevede la ricettazione di particolare tenuità di cui all'art. 648, secondo comma, c.p., circostanza attenuante talora, ancora oggi, esclusa dal giudizio di comparazione perché erroneamente ritenuta fattispecie autonoma di reato, e la disposizione di cui all'art. 497-*bis* c.p. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione validi per l'espatrio falsi), secondo comma, che la giurisprudenza costruisce come fattispecie autonoma di reato (*sez. II, 22 marzo 2016, n. 15681, Rv. 266564*) e che viene spesso ritenuta circostanza aggravante ed assoggettata al bilanciamento con le opposte circostanze.

Segue il **giudizio di comparazione** ex art. 69 c.p. tra le opposte circostanze ritenute sussistere (l'intera operazione, in caso di continuazione o concorso formale, va effettuata con riguardo alla violazione più grave ex art. 81 c.p.), sempre che non si tratti di circostanze non bilanciabili (o, come anche si dice, "ad efficacia rafforzata") per espresso divieto normativo.

e) Compito arduo, da motivare con particolare impegno, è la **determinazione della quantità di pena da infliggere in concreto all'imputato**, in particolare, la determinazione della cd. pena – base, della quantità degli aumenti e delle diminuzioni per le circostanze, dell'entità degli aumenti per i reati "satellite"; come lo è la individuazione dei criteri fattuali e logici di commisurazione della pena (disvalore dell'azione, gravità del danno o del pericolo, intensità del dolo, grado della colpa, capacità a delinquere, il movente, il carattere del reo, la condotta antecedente, contemporanea o susseguente al reato, le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo, ecc.) e la valutazione del loro peso ai fini di un giudizio sulla

complessiva gravità del reato e di un corrispondente dosaggio della sanzione fra il massimo e il minimo edittali.

Non è infrequente che nella commisurazione assumano un ruolo rilevante i precedenti penali e giudiziari dell'imputato; in tal caso è opportuno enuclearli con specificità e spendere le necessarie considerazioni.

f) Anche la **determinazione** – come si diceva – delle **diminuzioni** per le circostanze attenuanti o degli **aumenti** per le circostanze aggravanti va spiegata; in particolare nel caso in cui si ritenga di non applicare le circostanze attenuanti nella **massima estensione** della diminuzione prevista dalla legge.

Qualche piccola avvertenza suggerita dalla pratica: il giudice deve ricordarsi, ad es., in caso di recidiva, che l'art. 99, sesto comma, c.p. stabilisce che « *in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo* »; è bene che ricordi, inoltre, per il caso di concorso di circostanze, i commi quarto e quinto dell'art. 63 c.p. secondo i quali: « *se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo [circostanze per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o circostanze ad effetto speciale], si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla* » e « *se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla* ».

g) La **commisurazione dell'aumento per la continuazione o il concorso formale è al confine dell'arbitrarietà**; la “forbice” edittale, vale a dire l'aumento “*fino al triplo*” della pena irrogata per la violazione più grave (sempre che l'imputato non sia recidivo reiterato nel qual caso l'aumento minimo non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave) è troppo ampia e l'individualizzazione della pena in aumento è operazione ostica; va, naturalmente, improntata a criteri logici e di ragionevolezza (ad es. gli aumenti vanno proporzionati alla astratta gravità dei reati ed alla concreta gravità dei fatti) e non può essere lasciata priva di motivazione.

È necessario specificare (e motivare), reato per reato, gli aumenti (*Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01*).

A seconda della modalità di concretizzazione e descrizione del calcolo complessivo, può verificarsi che il processo si possa subito chiudere al termine del giudizio di legittimità ovvero che si renda necessario un ulteriore doppio grado di giudizio (giudizio di rinvio e giudizio di legittimità sul giudizio di rinvio). Infatti, secondo l'art. 620, comma 1, lettera l), la Corte di cassazione quando può procedere alla determinazione della pena vi provvede con annullamento senza rinvio (sicché il processo si chiude).

Orbene, se in presenza di più reati satelliti ritenuti in continuazione il giudice di merito ha provveduto a determinare i pertinenti singoli aumenti di pena, nel caso di assoluzioni, prescrizioni parziali, abolizione di reati, ecc. la Corte di cassazione annulla senza rinvio per questi e procede a rideterminare la pena per i residui, limitandosi a recuperare e riordinare sotto il mero profilo aritmetico (quindi senza alcun apprezzamento di merito che non le competerebbe) il calcolo già presente. E il processo si definisce. Se invece il giudice del merito non ha specificato l'entità dei singoli aumenti, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio restituendo gli atti al giudice d'appello per la concreta rideterminazione della pena.

Il che significa un nuovo giudizio di appello e un nuovo giudizio di legittimità, con ulteriore inutile dilazione del tempo dell'esecutività della statuizione.

In tema di **aumenti** è utile ricordare le regole pratiche dettate, in tema di continuazione di reati puniti con pene eterogenee, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (*sez. un., 21 giugno 2018, n. 40983, Giglia*):

– se il reato più grave è punito con pena detentiva e i reati satellite esclusivamente con pena pecuniaria, l'aumento di pena effettuato (dapprima) sulla violazione più grave deve essere ragguagliato a pena pecuniaria ex art. 135 c.p.;

– se il reato più grave è punito con pena detentiva e i reati satellite con pena congiunta, l'aumento di pena si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave;

– se il reato più grave è punito con pena congiunta e i reati satellite esclusivamente con pena pecuniaria, l'aumento si effettua (dapprima) su entrambe le pene comminate per la violazione più grave. L'aumento sulla pena detentiva deve poi essere ragguagliato a pena pecuniaria ex art. 135 c.p.;

– se il reato più grave è punito con pena congiunta e i reati satellite con pena alternativa, il giudice può operare l'aumento su una soltanto delle pene previste per la violazione più grave, motivando la sua scelta secondo i criteri ex art. 133 c.p.;

- se il reato più grave è punito con pena congiunta e i reati satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave;
 - se il reato più grave è punito con pena alternativa e i reati satellite con pena pecuniaria, il giudice aumenta una soltanto delle pene previste per la violazione più grave, motivando la sua scelta secondo i criteri ex art. 133 c.p. In caso di aumento della pena detentiva, deve poi procedere al ragguglio a pena pecuniaria ex art. 135 c.p.;
 - se il reato più grave è un delitto punito esclusivamente con la multa e quello satellite una contravvenzione punita con pena congiunta, o alternativa, si aumenta soltanto la pena pecuniaria nella forma della multa.
- h) L'ultima operazione "contabile" da eseguire è la **diminuzione di un terzo** (della metà per le contravvenzioni) **ex art. 442, comma 2 c.p.p.**, per la scelta (eventuale) del rito abbreviato. Con riferimento alle **contravvenzioni** deve farsi applicazione del comma 2 dell'art. 442 c.p.p., come modificato dall'art. 1, comma 44, della l. 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, nella parte in cui ha stabilito che quando si procede in giudizio abbreviato per una contravvenzione la pena va diminuita, in caso di condanna, della **metà** e non più come in precedenza soltanto di un terzo. In caso di continuazione tra contravvenzioni e delitti la riduzione deve essere effettuata distintamente (sez. II, 27 febbraio 2019, n. 14068; contra, però: Sez. 2, n. 40079 del 17/01/2023, Rv. 285218 – 01).
- i) Segue l'eventuale **sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive** previste dalla legge o il rigetto (da motivare) della richiesta.
- l) Infine, sempre con pertinente e specifica motivazione, vanno applicate **eventuali pene accessorie** (naturalmente non quelle obbligatorie e a contenuto predeterminato, ma solo quelle rimesse alla valutazione discrezionale del giudice) e **misure di sicurezza personali** (motivando, in relazione a queste ultime, sull'attualità della pericolosità sociale).
- m) Con la sentenza di condanna – come si legge nel comma 3 dell'art. 533 c.p.p. – il giudice, quando ritiene che ne sussistano i presupposti, concede la **sospensione condizionale** della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ex art. 175 c.p. Il rigetto dell'eventuale richiesta deve enunciare con chiarezza le ragioni. Nella prassi è frequente che le difese chiedano, nello *slang* giudiziario, i c.d. "doppi benefici"; in tal caso la motivazione deve riguardare sia la sospensione condizionale sia la non menzione della condanna.
- n) Di regola, prima di passare ad esporre le statuizioni civili, il giudice **provvede sulle cose in sequestro** (restituzioni, conversioni in sequestro conservativo, confische) e su **altre eventuali richieste** (ad es. la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena). Revoca se del caso, il decreto di condanna, dichiara la falsità di documenti ecc.

7. Responsabilità civile derivante dal reato (art. 546, comma 1, lettera e), n. 3, c.p.p.).

Resta da dire delle **statuizioni civili**. L'art. 187, comma 3 c.p.p., stabilisce che sono oggetto di prova «*se vi è costituzione di parte civile ... i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante da reato*».

Anche in punto di responsabilità civile derivante dal reato è, dunque, prevista la «*concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie*».

Il giudice, quindi, argomenta la propria decisione, favorevole o no, sulle richieste della parte civile di risarcimento del danno, patrimoniale e morale, sulla liquidazione delle stesse (o sulla rimessione delle parti davanti al giudice civile per la liquidazione), sull'eventuale provvisoria esecuzione della decisione e sull'eventuale provvisionale e relativo *quantum* (tenendo presente, peraltro, che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente deliberativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (*Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773 – 02*).

Segue la decisione sulle spese di lite della parte civile (liquidazione, compensazione integrale o parziale, rigetto della richiesta) e l'eventuale condanna del querelante alle spese ed ai danni ex art. 542 c.p.p.

8. Tecniche di motivazione della sentenza di appello.

Anche per la sentenza d'appello vale quanto si è detto, trattando del contenuto della sentenza di primo grado, con riguardo alle generalità dell'imputato e delle altre parti private, nonché alle conclusioni delle parti.

Per il resto, il contenuto della sentenza d'appello va individuato in funzione delle peculiarità del giudizio e del compito essenziale del giudice che è rappresentato dall'esame relativo all'ammissibilità e fondatezza dei motivi.

La sentenza d'appello si caratterizza per la **specificità cognizione dei motivi**, conseguenza dell'effetto devolutivo dell'atto di impugnazione, e per essere di regola l'ultimo momento del giudizio di merito.

Uno schema contenutistico funzionale può dunque essere costituito, oltre che dall'intestazione, dall'indicazione delle conclusioni delle parti, dalla data e dalla sottoscrizione:

- i) dall'indicazione dell'imputazione,
- ii) dall'esposizione della decisione del primo giudice,
- iii) dall'enunciazione dei motivi di appello,
- iv) dalla formulazione delle specifiche risposte date ai singoli motivi,
- v) dagli eventuali interventi d'ufficio del giudice d'appello ex art. 129 c.p.p. o 597, comma 5 c.p.p.

i) Indicazione dell'imputazione.

Va, anzi tutto, trascritta l'imputazione, con le eventuali precisazioni o modificazioni del pubblico ministero nel giudizio di primo grado e con l'eventuale diversa definizione giuridica del fatto data dal giudice.

È inutile, tuttavia, dar conto dei reati dai quali in primo grado l'imputato è stato assolto se non c'è impugnazione del pubblico ministero o della parte civile (spesso, nella prassi, si usa fare l'assemblaggio con la sentenza di primo grado, contenente le imputazioni originarie, e spesso ciò, nel giudice dell'impugnazione, può ingenerare confusione, soprattutto se una o più imputazioni sono state modificate o integrate nel corso del giudizio o se è intervenuta l'assoluzione da una o più imputazioni o, ancora, se vi è stata una diversa qualificazione giuridica del o dei fatti).

ii) Sentenza di primo grado.

Il giudice d'appello deve, poi, riprodurre i termini della pronuncia di primo grado essenziali al *devolutum* o, comunque, suscettibili di suoi interventi d'ufficio ex art. 129 c.p.p. o 597, comma 5, c.p.p.

Non è necessario “narrare la storia” del processo. L'indicazione e la trattazione dei motivi deve essere preceduta solo dall'indicazione dei dati essenziali che inquadrano la vicenda processuale e delle statuizioni della sentenza di primo grado, esposti tenendo conto dei punti concretamente attaccati dai motivi d'appello.

Tutto ciò che attiene a punti della decisione non attaccati dai motivi d'appello è tendenzialmente inutile e fuorviante rispetto alla funzione attribuita al controllo di secondo grado. È in particolare inutile, almeno di regola, riportare all'inizio della sentenza d'appello una organica ricostruzione dei fatti e del loro apprezzamento da parte del primo giudice.

La sentenza d'appello non serve a ricostruire i fatti in genere, tantomeno a ricordare analiticamente cosa è successo fino a quel momento nel procedimento; serve a ricostruire lo specifico contesto di fatto solo quando, e nei limiti in cui, tale ricostruzione è indispensabile per rispondere efficacemente ad uno specifico motivo d'appello. Delle argomentazioni probatorie del primo giudice potrà tenersi conto eventualmente solo nella risposta al motivo, non prima: per l'assorbente ragione che ciò che vien detto prima concorre in qualche modo alla descrizione dei fatti, ciò che viene detto nel momento in cui il giudice d'appello sta rispondendo è sempre parte essenziale della specifica risposta, concisa e completa, del giudice d'appello.

L'indicazione dei fatti processuali (del primo giudizio e di quello d'appello) idonei ad influire sulla decisione (es. rinvii – sospensione delle ragioni che li hanno determinati; questioni processuali risolte con autonome ordinanze; rinunce parziali ai motivi esattamente delineate, e, prima, verbalizzate, nei loro effettivi ambiti) va collocata soltanto nella parte valutativa, se oggetto di motivi di appello.

iii) **Motivi di appello.**

Quanto all'enunciazione dei motivi si può utilizzare la regola dell'**art. 173 disp. att. c.p.p.** dettata per la sentenza della Corte di cassazione.

In altre parole, è sufficiente una breve enunciazione del motivo, alla quale far seguire, nella parte successiva della sentenza, una specifica esposizione delle ragioni dell'inammissibilità, del rigetto o dell'accoglimento del motivo, ricollegandosi, al fine di dividerle o confutarle, alle argomentazioni contenute nel motivo d'appello.

iv) **Specifiche risposte ai singoli motivi.**

Il cuore della sentenza d'appello è nelle specifiche risposte date ai singoli motivi. È principio consolidato che il giudice d'appello, in presenza di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, non può limitarsi al mero e tralasciato rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto (da ultimo, *sez. II, 13 novembre 2018, n. 52617, D., Rv. 274719*).

Le ragioni poste a base del motivo devono essere valutate, quindi condivise o confutate.

Il giudice d'appello non deve confrontarsi espressamente con tutti gli argomenti che sostengono il motivo d'appello; è sufficiente che dia conto di aver colto il nucleo essenziale della doglianza e che spieghi, con motivazione immune dai vizi prima ricordati, perché giudica tale doglianza infondata. Per contro, il motivo d'appello devolve la cognizione sul punto della decisione, non su argomenti o ragioni che sostengono il motivo: per cui ciò che il giudice d'appello deve verificare è la corrispondenza a giustizia, alla luce degli atti e non delle sole argomentazioni del giudice e dell'appellante, del dispositivo adottato rispetto ai soli punti della decisione effettivamente devolutigli.

La massima concentrazione e completezza deve essere invece rivolta, prima, all'**individuazione dei punti della decisione** devoluti alla cognizione ed all'**esposizione del nucleo delle pertinenti specifiche doglianze.**

Se la motivazione è completa e specifica rispetto ai motivi dedotti, se non è contraddittoria o illogica, se è fedele rispetto alle risultanze, ben difficilmente un ricorso per cassazione riuscirà a scardinare la sentenza.

La risposta del giudice d'appello è, sul piano del contenuto della motivazione in fatto, soggetta al solo controllo dell'insussistenza dei vizi di motivazione mancante, manifestamente illogica, contraddittoria (intrinsecamente o rispetto a prove determinanti inesistenti affermate o esistenti ignorate) su aspetti potenzialmente determinanti per la deliberazione.

a) Con riguardo ai **motivi concernenti il trattamento sanzionatorio**, il giudice d'appello deve individuare e trattare i diversi punti effettivamente devoluti: pena-base, circostanze attenuanti, esclusione di circostanze aggravanti, continuazione, quantificazione dei singoli aumenti, ecc.

In caso di rideterminazione della pena (per riduzione, aumento, assoluzioni/prescrizioni parziali) è meglio sempre procedere a un autonomo calcolo, ponendo attenzione a quanto si è detto trattando della determinazione delle pene e delle misure di sicurezza con riguardo alla sentenza di primo grado ed avendo cura, al fine di non incorrere in violazione del divieto di *reformatio in peius*, di non aumentare mai le "quantità" dei passaggi del primo grado, salvo quando questi vengano travolti dalla decisione adottata.

b) Di regola, sono **inutili i richiami generici alla sentenza di primo grado, di cui si affermi la condivisione rimarcandone l'immunità da errori o vizi logici.** Il richiamo generico alla risposta data sul punto dal giudice di primo grado è sempre rischioso. È vero che costituisce consolidato principio giurisprudenziale che le motivazioni delle sentenze di merito che abbiano conclusioni conformi si integrano. Ma l'integrazione è possibile solo quando il percorso logico-giuridico seguito dal giudice d'appello emerge con chiarezza e precisione (*sez. VI, 13 novembre 2012, n. 28411-13, Rv. 256435; sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Rv. 278611 – 01*).

c) Naturalmente, anche per la sentenza d'appello è importante la "**forma**" (struttura, criteri formali, aspetti stilistici e denominativi), spesso funzionale alla chiarezza dell'*iter* argomentativo: numerazione delle pagine, accorgimenti che facilitino l'individuazione dei vari passaggi; ripartizione in paragrafi anche

brevi corrispondenti ai punti ed alle questioni trattate; numerazione di ogni motivo e corrispondente numerazione della risposta, così da evitare il rischio di omettere l'esame di un motivo; precisa indicazione delle parti della sentenza che riproducono passi di quella di primo grado; uniformità delle citazioni, delle abbreviazioni, dei riferimenti normativi, ecc.

La **struttura in paragrafi e sotto-paragrafi** è quella che meglio assicura l'efficace motivazione d'appello: aiuta ad individuare prima i fatti processuali rilevanti, poi le specifiche doglianze nella loro articolazione, quindi le puntuali risposte.

v) **Eventuali interventi d'ufficio del giudice d'appello ex art. 129 c.p.p. o 597, comma 5 c.p.p.**

Il giudice d'appello deve dar conto anche dell'eventuale esercizio dei poteri d'ufficio (ed anche del non esercizio, in caso di sollecitazione dalle parti, in assenza di motivi tempestivi e specifici sul punto).

È sempre opportuno, ad es., argomentare d'ufficio su sospensione condizionale dell'esecuzione della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ex art. 175 c.p. e dar conto dell'apprezzamento che il giudice d'appello ha comunque fatto d'ufficio sull'esercizio (o non) dei poteri officiosi attribuitigli dall'art. 597, comma 5 c.p.p. (applicazione di circostanze attenuanti e giudizio di comparazione ex art. 69 c.p.). Fermo restando che, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (*Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01*).

È, inoltre, obbligo del giudice, sussistendone le condizioni, di far applicazione dell'art. 129 c.p.p., in particolare di prosciogliere l'imputato se riconosce la sussistenza di una delle cause in esso indicate.

9. Breve sintesi giurisprudenziale sul vizio di motivazione.

La motivazione, come anticipato, costituisce lo strumento finalizzato a garantire l'effettività del controllo di legalità della decisione giurisdizionale, controllo tassativamente garantito attraverso la previsione di uno **specifico motivo di ricorso per cassazione** a fronte di una decisione caratterizzata da "*mancaza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame*" (art. 606, 1° co., lett. e).

La motivazione è viziata quando sussista l'inesistenza di un discorso giustificativo, il quale può riguardare l'apparato argomentativo che supporta la decisione nel suo complesso (**mancaza totale**), oppure il discorso che giustifica singoli punti decisivi (**incompletezza rispetto al *thema decidendum***) o quello che supporta la scelta del materiale probatorio. Il vizio si ravvisa, in coerenza con il sistema, quando il giudice nelle sue argomentazioni si dissocia dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche prive di efficacia dimostrativa dell'assunto, cosicché il ragionamento espresso a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò, sostanzialmente, inesistente.

Può censurarsi per **mancaza di motivazione** la decisione che rinvii interamente ad altra decisione senza alcuna valutazione critica che ne giustifichi l'adesione nonostante le istanze difensive tese a contrastarla. È questo il caso tipico di **motivazione per *relationem***, diffuso nella prassi e fatto proprio spesso dal giudice d'appello nelle ipotesi di conferma della sentenza di primo grado. Risulta viziata per mancaza di motivazione la sentenza che contenga argomentazioni prive di completezza in relazione alle specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività. Per individuare la carenza di motivazione, pertanto, non è sufficiente il semplice esame del testo del provvedimento impugnato e, quindi, lo sviluppo logico delle argomentazioni in esso enunciate, ma è, altresì, indispensabile un raffronto fra il testo della sentenza impugnata dinanzi alla Corte di cassazione ed i motivi di appello proposti contro la sentenza di primo grado.

L'**illogicità manifesta** sussiste ogni qualvolta il giudice di merito, nel compiere l'esame degli elementi probatori sottoposti alla sua analisi e nell'esplicitare, in sentenza, l'*iter logico* seguito, si esprima attraverso una motivazione incoerente, incompiuta, monca e parziale. Equiparabile alla carenza di motivazione, la carenza logica va desunta, più che dalla mancaza di parti espositive del discorso motivazionale, dalla

assenza di singoli elementi esplicativi, i quali siano tali da costituire tappe indispensabili di un percorso logico argomentativo, che deve necessariamente snodarsi tra i temi sui quali il giudice è tenuto a formulare la sua valutazione.

Il concetto di **contraddittorietà** evoca un contrasto tra il ragionamento del giudice confluito nella decisione ed il contenuto degli atti processuali; il riferimento agli altri atti del processo specificamente indicati rafforza la regola della necessaria fedeltà della decisione agli atti probatori (il c.d. travisamento probatorio, che può essere anche per “omissione”).

La **giurisprudenza** in molteplici occasioni ha cercato di chiarire i connotati minimi della motivazione. È stato specificato che sussiste il vizio di **mancanza di motivazione** ai sensi dell'art. 606, 1° co., lett. e, non solo quando vi sia un difetto grafico della stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi d'appello e dotate del requisito della decisività (*Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Rv. 270801 – 01*).

In tema di motivazione della sentenza, le esigenze di una esaustiva argomentazione sono soddisfatte anche da una succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto, a nulla rilevando il numero o la lunghezza delle proposizioni destinate a tale scopo, quanto, invece, il contenuto, la chiarezza e la validità argomentativa delle stesse, derivante dalla logicità delle connessioni e delle inferenze valutative (*Sez. 6, n. 14407 del 26/02/2009, Rv. 243266 - 01*). Deve considerarsi **priva di motivazione** la sentenza di condanna (nella specie, emessa dal giudice di pace) che si **limiti a riprodurre brani delle deposizioni testimoniali**, omettendo il vaglio critico delle stesse e l'illustrazione delle valutazioni relative alla ricostruzione del fatto e alla sua attribuzione all'imputato (*Sez. 5, n. 12053 del 16/12/2009, dep. 2010, Rv. 246706 – 01*).

Alcuni interventi della Corte di legittimità hanno, a volte, cercato di **modulare le prescrizioni di cui alla lett. e** della disposizione in esame.

È stato specificato che la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo **sufficiente** che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (*Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Rv. 250900 - 01*). Inoltre, è stato chiarito che nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece **sufficiente** che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (*Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Rv. 233187 – 01; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096 – 01*, quest'ultima avendo precisato che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, **quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza**).

La regola della «*concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata*», enunciata dall'art. 546, 1° co., lett. e, rende non configurabile il vizio di legittimità allorché nella motivazione il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto **quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese perché del tutto incompatibili** con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate (*Sez. 4, n. 36757 del 04/06/2004, Rv. 229688 – 01*).

È bene precisare che, ferme restando le possibilità per il giudice del controllo del merito di integrare per quanto possibile le carenze motivazionali del giudice di prime cure, **un apparato argomentativo deve comunque sussistere**. Il giudice d'appello, a cui sia devoluta esclusivamente la cognizione della nullità della sentenza del giudice monocratico del tutto priva di motivazione, e composta soltanto del dispositivo

letto in udienza, non può sostituirsi al primo giudice redigendo la motivazione del tutto omessa e deve trasmettere a quest'ultimo gli atti per non privare l'imputato di un grado del giudizio (*Sez. 2, n. 28467 del 13/04/2011, Rv. 250905 – 01*; contra, tuttavia: *Sez. 6, n. 24059 del 14/05/2014, Rv. 259979 – 01* ed altre conformi, secondo cui invece in ipotesi di ricorso "per saltum", all'annullamento della sentenza per mancanza assoluta di motivazione (nella specie determinata dal decesso del magistrato che aveva definito il giudizio dando lettura del dispositivo in udienza) non segue il rinvio al giudice di primo grado ma al giudice di appello, che ha il dovere di redigere la motivazione, non rientrando tale caso tra quelli tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen.; in motivazione, la Corte ha precisato che il giudice di appello cui il processo è rinviato non è privo di "devolutum", ma, al contrario, dovendo redigere "ex novo" il provvedimento decisorio, ha una devoluzione totale, che gli impone di esaminare completamente nel merito la vicenda). La questione, a ben vedere, è stata già affrontata e risolta dalle **Sezioni Unite**, in base alle quali la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604, per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (*Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, Rv. 244118 – 01*).

La **motivazione per relationem** è legittima purché sia integrata con la risposta ai rilievi critici formulati nell'atto di appello: in mancanza di specifiche controdeduzioni la mera ritrascrizione della precedente motivazione non adempie l'obbligo di motivazione e fa venir meno lo stesso oggetto del giudizio di appello, costituito dalla revisione critica della precedente pronuncia alla stregua degli argomenti svolti dall'appellante, e quindi la garanzia del doppio grado di giurisdizione (*Sez. 4, n. 4557 del 25/02/1999, Rv. 213135 – 01*; da ultimo: *Sez. 3, n. 38011 del 17/05/2019, Rv. 277834 – 02*). Di conseguenza è viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, in presenza di specifiche censure su uno o più punti della decisione, motivi *per relationem*, limitandosi a richiamare quest'ultima (*Sez. 3, n. 24252 del 13/05/2010, Rv. 247287 – 01*; da ultimo: *Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Rv. 271700 – 01*).

In tema di **integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e secondo grado**, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione; quando invece le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante, sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ai sensi dell'art. 606, 1° co., lett. e, se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure richiamando la censurata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sull'inadeguatezza od inconsistenza dei motivi di impugnazione (*Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735 – 01*; da ultimo: *Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Rv. 278611 – 01*).

Integra un **difetto assoluto di motivazione** della sentenza l'omessa pronuncia del giudice d'appello sulla concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, quando nell'atto di impugnazione sia stata esplicitamente richiesta una verifica in ordine all'applicabilità dei predetti benefici (*Sez. 6, n. 47913 del 09/12/2009, Rv. 245493 – 01*). Inoltre, l'obbligo di motivazione, e cioè la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, impone al giudice - in particolar modo quando si tratti di valutare la **legalità dell'azione amministrativa** rispetto alla quale la violazione di norme di legge o dei regolamenti costituisce dato strutturale della fattispecie criminosa astratta, come avviene nel caso del reato di cui all'art. 323 c.p. - l'indicazione delle norme considerate ai fini della configurazione della condotta criminosa, in mancanza dovendosi rilevare il vizio di carenza assoluta di motivazione (*Sez. 2, n. 40398 del 24/09/2008, Rv. 241861 – 01*).

Si ha, infine, **motivazione implicita** quando i motivi della soluzione di una determinata questione devono intendersi logicamente contenuti e indirettamente svolti nelle considerazioni e nelle ragioni esposte per dar conto della soluzione adottata rispetto ad altra questione, distinta dalla prima e la cui trattazione implica necessariamente, per imprescindibile presupposto logico, anche la trattazione della prima questione (*Sez. IV, 13 giugno 2005, Paravano, non massimata ufficialmente*).

10. La c.d. motivazione o sentenza “suicida”.

Sono qualificate come «suicide» le sentenze corredate da una motivazione in netto contrasto con il comando contenuto nel dispositivo (per un approfondimento della relativa tematica, si rinvia senz'altro a Orlandi, *L'anti-motivazione (o delle sentenze suicide). In ricordo di una coraggiosa battaglia di Gennaro Escobedo*, in *DisCrimen*, 19 aprile 2021, che, con ampi stralci, è integralmente riportato nel presente paragrafo).

“Suicide” perché – si ritiene – una volta arrivati al giudizio di legittimità, andranno incontro a un sicuro annullamento e, precisamente, a un annullamento con rinvio ad altro giudice, il quale potrà ridecidere il caso, trasformando, ad esempio, una assoluzione in condanna, o una condanna in altra a pena più grave. Il suddetto contrasto non è né casuale, né frutto di disattenzione, ma voluto e pervicacemente perseguito dall'estensore della sentenza, che ha maturato un'opinione diversa e minoritaria da quella espressa nel dispositivo dagli altri membri del collegio.

Il problema ha riguardato in particolare i giudizi in Corte d'assise, nei quali la motivazione è “*di regola, compilata dal presidente o dall'altro magistrato ed è sottoscritta dal presidente, dall'estensore e dal cancelliere*” (così stabiliva l'art. 22, comma 3, r.d. 23 marzo 1931, n. 249 e così dispone il vigente art. 40 comma 4 l. 10 aprile 1951, n. 287. Quel «*di regola*» lascia intendere l'eventualità dell'eccezione: rara, perché il giudice popolare (o l'assessore, come si diceva una volta) è solitamente inadeguato a un simile compito per via della difettosa padronanza dei concetti giuridici. Rara a tal punto (quell'eccezione) che i giudici togati erano inclini ad assumere il compito di motivare anche sentenze delle quali non condividevano il dispositivo. E – detto per inciso – il discorso vale pure per le odierne Corti d'assise quando la componente togata sia messa in minoranza dalla componente popolare. Seguire la regola che individua nel presidente o nel giudice *a latere* il soggetto competente a motivare espone comprensibilmente al rischio di una motivazione incongrua rispetto al dispositivo.

Il contrasto fra le due componenti della sentenza (motivazione e dispositivo) non era previsto esplicitamente come motivo di annullamento della stessa nel giudizio di legittimità. La Corte di cassazione era tuttavia incline a considerarla tale e si era orientata nel senso di annullare la sentenza affetta da una simile patologia, rinviando il processo ad altra Corte per un nuovo giudizio che poteva ovviamente concludersi con una decisione di diverso segno. Ne derivava un'anomala situazione di potere di fatto attribuito all'estensore che, rimasto in minoranza al momento della decisione, aveva nelle sue mani la possibilità, per così dire, di «vendicarsi», preparando il terreno per un annullamento della sentenza e di un nuovo giudizio che si sarebbe potuto concludere con una decisione consona al suo singolare, personalissimo convincimento. L'estensore della sentenza suicida o dell'anti-motivazione punta all'annullamento con rinvio. È, dunque, in presenza di questo tipo di decisione o, meglio, di fronte al ricorso solitamente presentato dal Procuratore generale presso la Corte d'appello per l'asserito contrasto del dispositivo con la motivazione, che può sorgere il sospetto della segnalata patologia.

Alcuni casi celebri possono chiarire i termini della questione. Si allude a due vicende giudiziarie risalenti alla seconda metà degli anni '30 del secolo scorso (caso Mulas e caso Ferrigno) e a una vicenda più recente, verificatasi nei successivi anni '90 (caso Sofri, quest'ultimo giunto anche all'attenzione della Corte di Strasburgo, *Sofri et autres c. Italie del 27 marzo 2003*, la cui lettura è raccomandabile soprattutto per la puntuale ricostruzione dell'intera vicenda giudiziaria; una versione – non ufficiale – in lingua italiana è consultabile in dirittiuomo.it/sentenza-17-febbraio-2004). Nonostante le differenti normative vigenti nelle diverse epoche considerate, il problema pone sempre lo stesso interrogativo: quale decisione vada adottata dal giudice di legittimità a seguito del ricorso contro la sentenza redatta dal giudice che, rimasto in minoranza, ha espresso un'opinione contrastante con il dispositivo votato dalla maggioranza.

Non è questa la sede per esaminare da vicino i tre casi (per un'analisi ragionata degli stessi rinvia al citato contributo di Orlandi, *L'anti-motivazione (o delle sentenze suicide)*, *ult.op.cit.*). Quel che più interessa in questa sede evidenziare è che, dai predetti casi esaminati in via paradigmatica, si capisce che il problema si pone quando il giudice estensore, rimasto in minoranza, deve forzatamente e contro voglia motivare una decisione favorevole all'imputato. Si pone, principalmente – come accaduto nei casi Mulas e Sofri – quando, essendo già stata deliberata l'assoluzione per l'appurata insufficienza delle prove a carico, l'estensore rediga una motivazione che evidenzia la robustezza e solidità di quelle prove. A rendere una simile motivazione coerente col dispositivo assolutorio basterebbe la semplice prospettazione di prove a discarico, giacché è nella natura delle cose che la situazione di insufficienza probatoria implichi una certa

qual irresolutezza nella motivazione che si sforza di giustificarla. Il fatto che il giudice estensore sottolinei la prevalenza delle prove a carico su quelle a discarico è l'effetto di una (più o meno volontaria) ribellione contro la volontà della maggioranza espressa nel dispositivo. È quest'ultimo a dover essere difeso dalla Corte di cassazione che si dovesse pronunciare sulla lamentata contraddittorietà. Una motivazione che per 9/10 esponesse prove a carico e che per il restante 1/10 affacciasse anche timidamente qualche dubbio sulla colpevolezza dell'imputato andrebbe considerata coerente con un'assoluzione a norma dell'art. 530 comma 2 c.p.p.

Diverso sarebbe il caso inverso, quando la maggioranza si esprimesse per la condanna e il giudice estensore fosse giunto da solo, o comunque in minoranza, alla conclusione di dover assolvere l'imputato. Una sentenza di condanna, motivata in modo da infondere in chi legge qualche dubbio sulla concludenza delle prove a carico, sarebbe destinata a un annullamento con rinvio, perché la decisione sfavorevole all'imputato va giustificata oltre ogni dubbio ragionevole. Può darsi che anche qui si sia in presenza di un'anti-motivazione (o sentenza suicida), con un giudice estensore, questa volta, orientato in favore dell'imputato, quando la maggioranza del collegio si fosse espressa per la condanna.

Che il problema dell'anti-motivazione sia ancora attuale lo si ricava dalla circostanza che la normativa configura come **illecito disciplinare** «l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una preconstituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo» (art. 2 comma 1, lett. cc) d. lgs. 23 febbraio 2006, n. 109). Non lo si sarebbe previsto se non se ne fosse in qualche modo percepita la concreta esigenza. L'accertamento dell'illecito resta peraltro problematico, perché – come si sa – i voti dei giudicanti sono coperti dal segreto della camera di consiglio, che ammette rare deroghe (Il segreto della camera di consiglio è inquadrato fra i segreti d'ufficio e può essere derogato solo in ordine a fatti per i quali il soggetto che vi è vincolato ha l'«obbligo di riferire all'autorità giudiziaria» (art. 201 comma 1 c.p.p.); per una autorevole presa di posizione giurisprudenziale al riguardo cfr. *Sez. unite, 21 maggio 2003, Carnevale, Rv. 224182*).

Un mezzo a disposizione dei giudici per “provare” l'espressione del loro voto è offerto dall'art. 125 comma 5 c.p.p. dove si stabilisce quanto segue: «Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto in forma di documento analogico dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio. Non si applicano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3». Questa limitata apertura del nostro ordinamento processuale all'opinione dissenziente è finalizzata principalmente a preconstituire una prova da esibire per contrastare pretese risarcitorie avanzate da chi ritiene di aver subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento o di un atto giudiziario (l. 13 aprile 1988, n. 117). È però lecito ritenere che il disvelamento dell'opinione dissenziente sia ammesso anche per escludere la responsabilità disciplinare, della quale parla il citato art. 2 del d. lgs. 109/2006 (come avvenne nel caso Sofri, in cui il giudice estensore depositò in cancelleria una busta sigillata e firmata, con il nome dei giudici dissenzienti e delle questioni sulle quali si era registrato il disaccordo; nel caso esaminato non successe nulla perché nel procedimento bresciano aperto a carico del giudice estensore, su denuncia di Sofri per l'asserito abuso, si pose il problema se aprire o meno quel plico, ma il procedimento fu archiviato e si riconobbe la liceità sul piano penale della condotta del giudice estensore. All'epoca, non esisteva la norma (introdotta nel 2006) che esplicitamente prevedesse come illecito disciplinare la “sentenza suicida”, sicché per via di questo dettaglio normativo, le cose sarebbe andate diversamente).

La norma disciplinare va certamente salutata con favore, per l'effetto dissuasivo che ne può scaturire. Ma l'eventuale illecito disciplinare – quand'anche accertato – non risolverebbe il problema processuale della sentenza suicida. Come detto, tale problema deve essere affrontato solo sul piano processuale, opponendo all'anti-motivazione una decisione della Cassazione che spiani la strada alla sentenza più favorevole all'imputato, che potrà essere l'annullamento con rinvio laddove il giudice estensore si trovi in dissenso con la decisione di condanna adottata dalla maggioranza del collegio, al fine di verificare se il “dubbio” espresso in sede motivazionale possa qualificarsi come “ragionevole” è quindi portare al capovolgimento dell'esito condannatorio assunto in sede di merito; diversamente, ove il giudice estensore dissenziente abbia “anti-motivato” in senso condannatorio la sentenza il cui verdetto sia stato nel senso

dell'assoluzione dell'imputato, ancorché con formula dubitativa, non dovrebbero esservi dubbi, in caso di ricorso del procuratore generale, per la Corte di cassazione nel pronunciare una sentenza quantomeno di rigetto del ricorso, posto che l'adozione di una sentenza, anche se ai sensi dell'art. 530, c.p.p., è sufficiente a far ritenere insuperato il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, giustificando l'irrevocabilità della statuizione più favorevole all'imputato.